

S.C. - Sede e Dir. p.zza Duomo, 4 - 90025 LERCARA FRIDDI (PA)  
Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Registro Imprese della CCIAA di Palermo n.00101580827  
Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 3760 - ABI: 08601 - Iscritta all'albo delle società cooperative n. A166812  
Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Cred.Coop.,  
Aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo  
imposta di bollo, ove dovuta, assolta in modo virtuale, aut. Int. Fin. Palermo n. 15346 del 01/09/1975

## CERTIFICATO DI DEPOSITO A TASSO FISSO

### INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO VALLE DEL TORTO - SOC.COOP.

Iscritta all'Albo delle banche e aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea iscritto all'Albo dei gruppi Bancari con capogruppo Iccrea Banca S.p.A. che ne esercita la direzione e il coordinamento.

PIAZZA DUOMO, 4 - 90025 - LERCARA FRIDDI (PA)

n. telefono e fax: 091/8251123 091/8213278

email: [info-sede@valledeltorto.bcc.it](mailto:info-sede@valledeltorto.bcc.it)

sito internet: [www.bccvalledeltorto.it](http://www.bccvalledeltorto.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Palermo n. 00101580827

Iscritta all'albo della Banca d'Italia n. 3760 - Cod. ABI 8601

Iscritta all'albo delle società cooperative A166812

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo

### CHE COS'È IL CERTIFICATO DI DEPOSITO

Si tratta di un deposito vincolato mediante il quale la banca acquista la proprietà delle somme depositate dal cliente, obbligandosi a restituirle alla scadenza del termine pattuito. Il rapporto è documentato da un certificato, nominativo o al portatore, che contiene, tra l'altro, l'indicazione della scadenza e, per i certificati a tasso fisso con liquidazione degli interessi al termine del rapporto, della complessiva somma rimborsabile.

Il rimborso viene effettuato:

- per i certificati di deposito nominativi, all'intestatario o a chi sia stato da questi espressamente delegato;
- per i certificati di deposito al portatore, a qualsiasi possessore del titolo, anche se questo è intestato ad una persona o diversamente contrassegnato.

Il trasferimento di certificati di deposito al portatore di importo complessivamente pari o superiore a **3.000,00** euro può avvenire solo per il tramite di Banche, Poste Italiane, IMEL o Istituti di pagamento (art. 49 del d.lgs. 231/2007).

La violazione di tale disposizione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall'1 per cento al 40 per cento dell'importo trasferito.

I **principali rischi** dei certificati di deposito risiedono:

- nell'impossibilità di beneficiare delle eventuali variazioni, verificatesi nell'ambito del mercato bancario, dei tassi al rialzo quando il deposito è a tasso fisso;
- nella possibilità di variazione del tasso di interesse nel caso di deposito a tasso indicizzato, in diminuzione rispetto al tasso iniziale;
- nella variabilità del tasso di cambio, quando il deposito è in valuta estera (ad esempio, dollari USA o yen giapponesi);

- nella difficoltà all'eventuale disinvestimento della somma prima della scadenza del certificato;
- nell'utilizzo fraudolento del certificato da parte di terzi, nel caso di smarrimento o sottrazione, con conseguente possibilità di riscossione del controvalore da parte di persona che appare legittimo titolare; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del certificato;
- rischio di controparte, cioè l'eventualità che la banca non sia in grado di rimborsare al cliente le disponibilità risultanti dal deposito. Per questa ragione la banca aderisce al sistema di garanzia denominato Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia Istituzionale del Credito Cooperativo, al Fondo, che assicura a ciascun depositante una copertura fino a 100.000,00 euro. I depositi al portatore sono esclusi dalla tutela del sistema di garanzia

E' facolta' della Banca autorizzare l'estinzione anticipata, con l'applicazione di una penalita' nella misura indicata nelle condizioni economiche, calcolata sul capitale versato dalla data di rimborso fino alla scadenza del vincolo.

## CONDIZIONI ECONOMICHE

Le condizioni riportate nel presente foglio informativo includono tutti gli oneri economici posti a carico del cliente per la prestazione del servizio.

Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario **leggere attentamente il foglio informativo**.

<b>durata vincolo in mesi</b>	<b>tasso annuo nominale in %</b>	<b>tasso annuo effettivo in %</b>
<b>18 mesi (cedola semestrale)</b>	<b>0,1500</b>	<b>0,1500</b>
<b>24 mesi (cedola annuale)</b>	<b>0,2500</b>	<b>0,2500</b>
<b>36 mesi (cedola annuale)</b>	<b>0,4000</b>	<b>0,4000</b>
<b>48 mesi (cedola annuale)</b>	<b>0,5000</b>	<b>0,5000</b>
<b>60 mesi (cedola annuale)</b>	<b>0,7000</b>	<b>0,7000</b>

**Sugli interessi lordi sarà applicata la ritenuta fiscale attualmente del 26,0000%**

### Periodicità di liquidazione degli interessi

La capitalizzazione coincide con la fine della scadenza del vincolo per i certificati con cedola unica finale, mentre per quelli con cedola secondo la periodicità di liquidazione prevista (esempio trimestrale, semestrale, etc.).

### Modalità di calcolo degli interessi:

**Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile (365 giorni).**

### SPESE E COMMISSIONI

	<b>IMPORTI MASSIMI IN EURO</b>
per accredito cedola	0,00
per spese di estinzione	6,00
per penale per estinzione anticipata	1,50%
per ricerca copia documenti	spese sostenute da quantificare alla richiesta
per rilascio duplicato	10,00

### ALTRI ONERI

Imposta di bollo, tasse presenti e future

**A carico del cliente**

## RECESSO E RECLAMI

### Recesso

Non è consentito il recesso dalle parti, salvo il caso in cui la banca consenta al cliente di estinguere anticipatamente il certificato.

## Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca, anche per lettera raccomandata A/R o per via telematica. I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (UFFICIO RECLAMI, piazza Duomo n.4 - 90025 Lercara Friddi info-sede@valledeltorto.bcc.it oppure a bcclercara@legalmail.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca. Oltre alla procedura innanzi all'ABF, il cliente, indipendentemente dalla presentazione di un reclamo, può – singolarmente o in forma congiunta con la banca – attivare una procedura di mediazione finalizzata al tentativo di conciliazione. Detto tentativo è esperito dall'Organismo di conciliazione bancaria costituito dal Conciliatore BancarioFinanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR, con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it).

Rimane in ogni caso impregiudicato il diritto del cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia e di rivolgersi in qualunque momento all'autorità giudiziaria competente.

Se il cliente intende, per una controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del contratto, rivolgersi all'autorità giudiziaria, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, esperire la procedura di mediazione innanzi all'organismo Conciliatore BancarioFinanziario di cui sopra, ovvero attivare il procedimento innanzi all'ABF secondo la procedura suindicata. La procedura di mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda e con l'assistenza di un avvocato.

Le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore BancarioFinanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

## LEGENDA

**IMEL**

Istituti di moneta elettronica.

**Cedola**

Tagliando, da staccarsi dal certificato (se emesso in forma cartacea), all'atto del pagamento periodico, se convenuto, degli interessi.